

Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni

*Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative,
Ambiente e Territorio*



Proposta di legge n. 404/10[^]

recante: “Interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Modifiche alle leggi regionali 8/1998 e 12/2002”.

RELATORE: DOMENICO BEVACQUA

Il Dirigente
F.to Giovanni FEDELE

Il Presidente
F.to Domenico BEVACQUA

RELAZIONE DESCRITTIVA

La proposta di legge in esame nasce dall'obiettivo concreto di rendere effettivo un irrinunciabile principio di civiltà, ovvero la piena accessibilità a luoghi, spazi, edifici, servizi e strutture anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La presente proposta è il frutto di un accurato studio da parte della Commissione competente realizzato anche mediante l'audizione delle associazioni di disabili maggiormente rappresentative e accogliendo i suggerimenti migliorativi del testo formulati dal Settore Legislativo.

In Calabria la legge regionale 23 luglio 1998, n. 8, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, non ha trovato nel tempo adeguata applicazione non solo per la mancanza di fondi ma anche per la previsione di meccanismi, quale il censimento da parte dei Comuni degli immobili, degli edifici e degli spazi pubblici interessati ad interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche, mai realizzati, a partire dai quali la Regione avrebbe dovuto successivamente procedere con la programmazione degli interventi regionali e degli altri enti locali.

Il disegno di legge vuole, pertanto, intervenire prevedendo degli strumenti concreti e certi ma soprattutto un sistema che stimoli i Comuni all'adozione dei P.E.B.A., ovvero dei piani comunali di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, inserendosi dentro la più complessa macchina della pianificazione territoriale.

La legge prevede, inoltre, un maggiore coinvolgimento delle associazioni più rappresentative delle categorie di disabili ed affida alla Regione un ruolo di coordinamento dell'intera macchina operativa, disponendo l'adozione di un piano regionale per la programmazione degli interventi e l'assegnazione dei fondi disponibili per la realizzazione degli stessi, nonché un monitoraggio costante sull'attuazione della legge ma anche l'abrogazione dell'allegato A) a fronte dell'adozione di un Regolamento recante le prescrizioni tecniche di attuazione da osservarsi nella progettazione.

Sono previsti, infine, dei sistemi finalizzati a disincentivare l'uso di immobili non a norma da parte degli enti pubblici, quali ad esempio il divieto di procedere a contratti di locazione di immobili, da destinare ad uso pubblico, non suscettibili di interventi in grado di renderli totalmente accessibili.

Nel merito, la proposta si compone di 19 articoli:

1. L'art. 1 introduce il riferimento ai principi sanciti dalla Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 e amplia l'elenco della normativa nazionale citata, con l'inserimento del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e del D.M. del 16 maggio 2008, n. 114 del Ministero per i Beni e le attività culturali, che detta importanti principi in materia di barriere architettoniche sui luoghi di interesse culturali;
2. L'art. 2 amplia l'elenco delle definizioni previste dall'art. 2 della vigente legge, precisando i concetti anche di accessibilità, fruibilità e progettazione universale;
3. L'art. 3 sostituisce dei riferimenti finalizzati a coordinare meglio il testo;

4. L'art. 4 sostituisce integralmente l'art. 5 del testo originario abrogando l'allegato A, relativo alle prescrizioni tecniche, e sostituendolo con un Regolamento delle prescrizioni tecniche, adottato dalla Giunta regionale. Il Regolamento viene redatto sentite le associazioni di persone disabili maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
5. L'art. 5 revisiona le competenze della Regione, prevedendo, in primo luogo, l'abolizione del censimento degli immobili delegato ai Comuni, nell'ambito del quale alla Regione spettava l'elaborazione di linee guida, di fatto mai emanate, sulle modalità di rilevazione e stesura del censimento. La mancata elaborazione, dopo circa 20 anni, delle linee guida ha determinato una sorta di blocco della successiva attività, visto che i dati del censimento avrebbero dovuto rappresentare la base per l'ulteriore programmazione degli interventi regionali e degli altri enti locali. Si è stabilito, pertanto, che saranno i Comuni, in modo autonomo, ad elaborare una mappatura degli immobili interessati da interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. È previsto un monitoraggio sull'attuazione della legge che dovrà essere comunicato alle associazioni di disabili più rappresentative sul territorio;
6. L'art. 6 aggiorna la normativa citata dall'art. 7 della vigente legge, e coordina il testo con le nuove modifiche. È abrogato, solo in apparenza, il comma 9 che verrà riproposto successivamente in un nuovo contesto;
7. L'art. 7 aggiunge al testo vigente gli articoli 7 bis e 7 ter, che prevedono, rispettivamente, il Piano regionale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e i Piani comunali di intervento per l'eliminazione delle Barriere architettoniche (P.E.BA.). Il Piano regionale, art. 7 bis, definisce l'ammontare dei fondi disponibili e i criteri per la ripartizione degli stessi, in un primo momento sulla base di dati statistici al fine di consentire un immediato avvio della procedura di finanziamento nei confronti dei Comuni più virtuosi. Nel tempo, l'analisi sulle effettive esigenze effettuata dal piano verrà alimentata anche dai dati, di volta in volta, forniti dai Comuni attraverso la redazione dei singoli P.E.B.A. E' previsto, inoltre, l'emanazione di avvisi pubblici per consentire ai Comuni l'accesso ai fondi disponibili.
8. L'art. 8 introduce il divieto per la Regione e gli enti locali di procedere alla stipulazione di contratti locazione di immobili, da destinare ad uso pubblico, non suscettibili di interventi in grado di renderli totalmente accessibili;
9. L'art. 9 consente, su edifici esistenti alla data del 30 giugno 2017, interventi di aumento della volumetria, strettamente necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche;
10. L'art. 10 apporta una modifica del comma 2 articolo 12;

11. L'art. 11 impedisce, da un lato, l'erogazione di finanziamenti per la ristrutturazione di edifici in contrasto con le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche e, dall'altro, l'inserimento di elementi valutativi premiali per i progetti, nell'ambito di procedure concorsuali, che prevedano l'abbattimento delle barriere architettoniche;
12. L'art. 12 prevede un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con lo scopo di raccogliere dati e documentazione sull'accesso e la piena fruibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi esterni ad essi collegati;
13. L'art. 13 prevede l'erogazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche, in percentuale sulla spesa effettivamente sostenuta;
14. L'art. 14 inserisce i PEBA nei Piani Attuativi Unitari elaborati dai Comuni e promuove l'eliminazione delle barriere architettoniche anche nelle aree demaniali marittime e nelle strutture turistico-ricreative;
15. L'art. 15 prevede una modifica dell'articolo 32 della Legge Urbanistica con l'inserimento di richiami all'abbattimento totale delle barriere architettoniche anche in ambito urbano;
16. L'art. 16 prevede l'abrogazione dell'Allegato A alla vigente legge regionale 8/98;
17. L'art. 17 è una clausola di coordinamento nell'ipotesi di richiamo al vecchio allegato A;
18. L'art. 18 detta disposizioni finanziarie e l'art. 19 rubrica l'entrata in vigore in via d'urgenza della presente legge.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge produce un notevole impatto finanziario a valere sia sulle risorse autonome regionali sia sulle risorse europee di cui al Por Calabria FESR FSE 2014 - 2020. Dall'esame dell'articolato si rileva quanto segue.

Gli articoli 1 e 2 non comportano alcun onere finanziario in quanto apportano modifiche di natura ordinamentale rispettivamente agli articoli 1 e 2 della Lr. 8/1998, dettagliando meglio le finalità e gli obiettivi (art. 1) e ampliando il novero delle definizioni previste dalla suddetta legge regionale vigente (art. 2).

L'articolo 3 ha natura ordinamentale in quanto tende ad armonizzare l'articolo 4 del testo vigente della 8/1998.

L'articolo 4 dispone l'adozione da parte della Giunta regionale di un Regolamento recante le prescrizioni tecniche di attuazione e le relative procedure amministrative di adozione.

L'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 6 della l.r. 8/1998, declinando meglio le competenze della Regione. Si precisa che il comma 4 del modificando articolo 6 enuclea i compiti della Regione, rinviando la quantificazione degli oneri finanziari di cui alle lettere a), b) e c) ai successivi articoli. Il comma 6, invece, prevede alcune iniziative che comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, che possono essere complessivamente stimati in 255.000 euro, per come di seguito indicato:

- 5.000 euro per le iniziative di cui alla lettera a): si è assunto per la quantificazione il criterio della fissazione di un tetto massimo di spesa;
- 10.000 euro per le iniziative di cui alla lettera b): si è assunto per la quantificazione il criterio della fissazione di un tetto massimo di spesa;
- 225.000 euro per le spese legate ai corsi di aggiornamento professionale (lettera e), quantificati tenendo conto del costo unitario di un corso pari a 15.000 euro; tre corsi annuali in ciascuna provincia calabrese;
- 15.000 euro per le iniziative di cui alle lettere f) e g): si è assunto per la quantificazione il criterio della fissazione di un tetto massimo di spesa.

Si tratta di spesa di natura corrente che può trovare una congrua copertura finanziaria all'interno del Programma U.20.03, capitolo U0700110101 relativo al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese correnti", che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

L'articolo 6 reca norme ordinamentali che tendono ad aggiornare la disciplina di cui all'articolo 7 della vigente l.r. 8/1998, inserendo il riferimento ai PEBA, senza incidere finanziariamente sul bilancio regionale.

L'articolo 7, introducendo gli articoli 7 bis e 7 ter, presenta alcuni profili di onerosità. Il novellando articolo 7 bis prevede, al comma 1, l'adozione da parte della Giunta regionale del Piano regionale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale è contenuto, tra gli altri, anche l'importo complessivo dei fondi disponibili per il finanziamento degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbane, Il costo complessivo degli interventi finanziabili può essere quantificato in 85.400.000 euro, tenuto conto dei seguenti parametri:

- costo medio dell'importo dei lavori per eliminare le barriere architettoniche da edifici strategici e/o da spazi pubblici adibiti a uso pubblico: 70.000 €;
- a seguito di una richiesta inoltrata dal gruppo di lavoro istituito con dispositivo del Segretario Generale del Consiglio regionale, prot. n. 2301 del 17.01.2018, al Dipartimento regionale della Protezione Civile per acquisire informazioni da tutti i Comuni calabresi (404 comuni al 1 gennaio 2018, fonte ISTAT) in ordine all'elenco degli edifici strategici che insistono in ciascun

territorio comunale e/o individuati nella propria pianificazione comunale di emergenza di protezione civile distinti secondo l'allegato 1, elenco A e B del DPCM n. 3865 del 21/10/2003, si è appreso che i Comuni che hanno risposto alla suddetta richiesta (86 comuni) hanno elencato almeno tre edifici strategici o aree in cui eliminare le barriere architettoniche (tra cui, ad esempio, scuole, municipi, caserme di carabinieri, aree urbane, ecc.).

Pertanto: 3 edifici strategici per comune x 404 comuni calabresi x 70.000,00 euro = 85.400.000 euro.

Da un'interlocuzione con il Dipartimento regionale competente in materia di Programmazione nazionale e comunitaria, è emerso che alla suddetta spesa può essere assicurata congrua copertura finanziaria mediante le risorse comunitarie allocate sull'Asse 9 - Azioni 9.3.1, 9.3.2, 9.4.4 e sull'Asse 11 - Azione 10.7.1 del Por Calabria FESR FSE 2014/2020, che presentano la necessaria disponibilità e che risultano compatibili con gli interventi di cui alla presente legge.

Si precisa inoltre che la concessione dei contributi ai Comuni richiedenti è subordinata all'emanazione dell'avviso pubblico da parte della Regione, tenendo conto delle modalità e dei criteri di ripartizione dettagliati nel Piano regionale.

In ordine ai contributi in conto capitale che la Regione concede ai Comuni che redigono o revisionano i PEBA (novellando art. 7 bis, comma 4), è fissato un plafond finanziario massimo pari ad 1 milione di euro, da ripartire ai Comuni richiedenti, fino ad esaurimento del fondo disponibile; nel modo seguente:

- 2.500 € per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (318 comuni);
- 5.000 € per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (67 comuni);
- 10.000 € per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (19 comuni).

Alla relativa copertura finanziaria si provvede nell'ambito del Programma U.20.03 - Altri fondi, capitolo U0700120101 relativo al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti", che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma 0.08.01 "Urbanistica e assetto del territorio" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020.

L'introduzione dell'articolo 7 ter invece ha natura prettamente ordinamentale poiché disciplina la predisposizione dei PEBA da parte dei Comuni ed il loro contenuto.

Gli articoli 8, 9 e 10 non generano nuovi o maggiori oneri finanziari per la Regione per la portata strettamente ordinamentale del loro contenuto, in quanto rispettivamente pongono un divieto ai servizi ed uffici della Regione, degli enti locali e delle società a maggioranza pubblica o a controllo pubblico, di predisporre la stipulazione di nuovi contratti di locazione di edifici da destinare ad uso pubblico (art. 8); gli interventi di ampliamento della volumetria per l'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 9); la semplice sostituzione di una parola (art. 10).

L'articolo 11 introduce l'articolo 12 bis dopo l'articolo 12 della l.r. 8/1998. Il novellando articolo prevede, tra l'altro, l'adozione di misure premiali nell'ambito di procedure concorsuali per l'eventuale concessione di contributi e agevolazioni a soggetti pubblici e privati, che adottino misure finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche e che quindi non hanno natura finanziaria.

L'articolo 12 reca alcune disposizioni che hanno un diretto impatto finanziario sul bilancio della Regione. Il comma 2 comporta alcuni risparmi di spesa in quanto elimina il gettone di presenza pari a 77,47 euro e il rimborso spese da viaggio per i componenti dell'amministrazione regionale all'interno dell'Organismo tecnico - scientifico di cui all'articolo 14 della l.r. 8/1998. È comunque riconosciuto il rimborso spese da viaggio per i soli tre esperti esterni, che può essere quantificato in 720,00 euro.

Tale stima è calcolata tenendo conto degli importi relativi ai rimborsi spese riconosciuti al personale non dirigente della Giunta regionale della Calabria, come da disciplinare approvato con decreto del dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale n. 10134 del 24 luglio 2008.

Considerato che il suddetto organismo ha sede presso la Giunta regionale e che si riunisce tre volte l'anno, fissato un limite massimo di spesa pro capite pari a € 80,00 a seduta (comprensivo del rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiore a otto ore e fino alla concorrenza di € 22,26 o del rimborso del secondo pasto, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, per complessive € 44,26, fra primo e secondo pasto; il rimborso dei biglietti della ferrovia urbana, e/o tram, e/o metropolitana, per ogni giorno di trasferta nel limite massimo di due; il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia o altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparato), è possibile stimare una spesa complessiva pari a 720,00 euro (80 € a seduta x 3 sedute annuali x 3 componenti), che può trovare congrua copertura finanziaria nell'ambito del Programma U.20.03 - Altri fondi, capitolo U0700110101 relativo al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese correnti", che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.08.01 "Urbanistica e assetto del territorio" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020.

Il comma 3 dell'articolo 12 della presente legge prevede l'istituzione del Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche, la cui spesa può essere complessivamente stimata in euro 30.000 sulla scorta del costo sostenuto dalla Regione Veneto che, con legge regionale n.16/2007, ha istituito un organismo analogo. Trattasi di spesa di natura corrente che può trovare una congrua copertura finanziaria all'interno del Programma U.20.03, capitolo U0700110101 relativo al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese correnti", che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 -2020.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 15 della l.r. 8/1998 prevedendo la concessione di contributi regionali per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità e all'accessibilità degli edifici e spazi pubblici e della viabilità urbana: tali agevolazioni possono rientrare tra quelle ' menzionate nel novellando articolo 7 bis e trovare copertura nell'ambito delle risorse comunitarie di cui all'Asse 9 e delle risorse autonome del bilancio regionale di cui al Programma U.20.03 - capitolo U0700120101, nonché delle eventuali assegnazioni statali.

Gli articoli 14, 15 e 16 introducono modifiche e integrazioni alla legge regionale n.19/2002 promuovendo la realizzazione dei PEBA nelle aree demaniali e nelle strutture turistico-ricreative, previsti ora nei piani attuativi approvati dai comuni, e armonizzando la stessa legge regionale con le previsioni normative di cui alla presente legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Tali modifiche hanno natura meramente ordinamentale e sono neutre sotto il profilo finanziario.

Gli articoli 16 e 17 hanno carattere ordinamentale perché prevedono rispettivamente l'abrogazione dell'allegato A della l.r. 8/1998 e l'armonizzazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

L'articolo 18 contiene la norma finanziaria, in base alla quale dalla presente legge derivano oneri finanziari complessivamente quantificati in 86.685.720 euro, di cui 1.285.720 euro a valere sulle risorse autonome del bilancio regionale e 85.400.000 euro a valere sulle risorse comunitarie allocate sull'Asse 9 - Azioni 9.3.1, 9.3.2, 9.4.4 e sull'Asse 11-Azione 10.7.1 del Por Calabria FESR FSE 2014/2020, che presentano la necessaria disponibilità e che risultano compatibili con gli interventi di cui alla presente legge.

Da ultimo, l'articolo 19 è neutra sotto il profilo finanziario in quanto fissa l'entrata in vigore della presente legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
5 co. 5	Compiti e iniziative	C	P	255.000 €
7	Interventi per abbattimento barriere architettoniche (art. 7 bis, comma 1)	C	P	85.400.000 €
7	Contributi in conto capitale ai comuni (art.7 bis, comma 4)	I	P	1.000.000 €
12 co.2	Rimborso spese da viaggio per tre esperti esterni dell'organismo tecnico	C	P	720 €
12 co.3	Istituzione centro regionale di documentazione barriere architettoniche	C	P	30.000 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.

stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;

mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Articolo 5 comma 5:

Fissazione di un tetto di spesa per le iniziative di cui al comma 5, lettere a), b), Î), g), mentre per le spese legate ai corsi di formazione di cui alla lettera e) si è considerato il costo unitario di un corso pari a 15.000 euro e tre corsi annuali in ciascuna provincia calabrese.

Articolo 7:

Per gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 7 bis, comma 1) menzionati nel Piano regionale la spesa è stata quantificata tenendo conto dei seguenti parametri:

costo medio dell'importo dei lavori per eliminare le barriere architettoniche da edifici strategici e/o da spazi pubblici adibiti a uso pubblico: 70.000 €;

a seguito di una richiesta inoltrata dal gruppo di lavoro istituito con dispositivo del Segretario Generale del Consiglio regionale, prot. n. 2301 del 17.01.2018, al Dipartimento regionale della Protezione Civile per acquisire informazioni da tutti i Comuni calabresi (404 comuni al 1 gennaio 2018, fonte ISTAT) in ordine all'elenco degli edifici strategici che insistono in ciascun territorio comunale e/o individuati nella propria pianificazione comunale di emergenza di protezione civile distinti secondo l'allegato 1, elenco A e B del DPCM n. 3865 del 21/10/2003, si è appreso che i Comuni che hanno risposto alla suddetta richiesta (86 comuni) hanno elencato almeno tre edifici strategici o aree in cui eliminare le barriere architettoniche (tra cui, ad esempio, scuole, municipi, caserme di carabinieri, aree urbane, ecc.).

Pertanto: 3 edifici strategici per comune x 404 comuni calabresi x 70.000,00 euro = 85,400.000 euro.

Con riferimento ai contributi in conto capitale che la Regione concede ai Comuni che redigono o revisionano i PEBA (novellando art. 7 bis, comma 4), è fissato un plafond finanziario massimo pari ad 1 milione di euro, da ripartire ai comuni richiedenti, fino ad esaurimento del fondo disponibile.

Articolo 12 comma 2:

La stima degli oneri è determinata tenendo conto degli importi relativi ai rimborsi spese riconosciuti al personale non dirigente della Giunta regionale della Calabria, come da disciplinare approvato con decreto del dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale n. 10134 del 24 luglio 2008. Considerato che il suddetto organismo ha sede presso la Giunta regionale e che si riunisce tre volte l'anno, fissato un limite massimo di spesa pro capite pari a 80 € a seduta (comprensivo del rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiore a otto ore e fino alla concorrenza di € 22,26 o del rimborso del secondo pasto, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, per complessive € 44,26, fra primo e secondo pasto; il rimborso dei biglietti della ferrovia urbana, e/o tram, e/o metropolitana, per ogni giorno di trasferta nel

limite massimo di due; il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia o altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparato), è possibile stimare una spesa complessiva pari a 720 euro (80 € a seduta x 3 sedute annuali x 3 componenti).

Articolo 12 comma 3

Per la quantificazione della spesa legata all'istituzione del Centro regionale di documentazione si è preso quale parametro di riferimento il costo sostenuto dalla Regione Veneto che, con legge regionale n.16/2007, ha costituito un organismo analogo.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale

riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

nuovi o maggiori entrate;

imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista

altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Programma U.20.03, capitolo U0700110101	- 285.720 €		
Programma U.08.01 (parte corrente)	285.720 €	285.720 €	285.720 €
Programma U.20.03, capitolo U0700120101	- 1.000.000 €		
Programma U.08.01 (parte c/capitale)	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €

Le attività menzionate nel Piano regionale di cui all'articolo 7, nella parte in cui introduce l'articolo 7 bis, sono quantificate in 85.400.000 euro a valere sulle risorse comunitarie allocate sull'Asse 9 - Azioni 9.3,1, 9.3.2, 9.4.4 e sull'Asse 11-Azione 10.7.1 del Por Calabria FESR FSE 2014/2020, che presentano la necessaria disponibilità e che risultano compatibili con gli interventi di cui alla presente legge.

Testo:

Proposta di legge n. 404/10[^] recante: “Interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Modifiche alle leggi regionali 8/1998 e 12/2002”.

Art. 1

(Sostituzione dell'art.1 della l.r. 8/1998)

1. L'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 (Eliminazione delle barriere architettoniche) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, anche in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18, detta norme e dispone interventi per la realizzazione e la piena utilizzazione dell'ambiente progettato e costruito e per lo svolgimento di ogni attività da parte dei cittadini con la massima autonomia possibile, accessibilità, mobilità e vita indipendente, a prescindere dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione Calabria adotta misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane sia nelle aree rurali.

3. Le presenti norme e gli interventi in esse previsti si intendono integrativi e complementari alle disposizioni già in vigore a livello nazionale e precisamente:

- a) all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);
- b) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), del Ministro dei lavori pubblici;
- c) alle circolari e disposizioni nazionali emesse in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) all'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- f) al decreto ministeriale 16 maggio 2008, n. 114 (Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale) del Ministero per i Beni e le attività culturali.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle attività svolte dagli enti territoriali nelle loro iniziative di programmazione e di intervento diretto, in coerenza con le finalità e per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

Art.2

(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 8/1998)

1. L'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 (Eliminazione delle barriere architettoniche), è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) barriera architettonica: ogni ostacolo che limita o nega l'uso autonomo ai cittadini di spazi, edifici, servizi, strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa;
- b) accessibilità: la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere edifici o luoghi e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di totale sicurezza e autonomia;
- c) fruibilità: la possibilità, per chiunque, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed autonomia;
- d) progettazione universale: la progettazione e realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate”.

Art. 3

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 8/98)

1. All'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 8/98 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”.

2. All'ultimo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 8/98 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”.

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 8/1998)

1. L'articolo 5 della l.r. 8/98 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Regolamento delle prescrizioni tecniche)

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2020, adotta un regolamento recante le prescrizioni tecniche di attuazione da osservarsi nella progettazione, nell'esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture comprese nel campo di applicazione di cui all'articolo 4.

2. Il regolamento di cui al comma 1 viene approvato, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, sentite le associazioni di persone disabili maggiormente rappresentative sul territorio regionale nonché esperti in accessibilità e diritto urbanistico delle principali Università della Calabria.

3. Il regolamento è sottoposto a revisione periodica con aggiornamento ogni 6 anni.”.

Art. 5

(Modifiche all'art. 6 della l.r. 8/1998)

1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 della l.r. 8/1998 sono soppressi.

2. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 8/1998 è sostituito dal seguente:

“7. La Giunta regionale fornisce agli enti locali, che ne facciano richiesta, il supporto tecnico e conoscitivo in relazione alle attività di adeguamento della strumentazione urbanistica, alla normativa locale e alla gestione della stessa.”

3. I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 6 della l.r. 8/1998 sono sostituiti dai seguenti:

“8. La Giunta regionale, inoltre:

- a) adotta il Piano regionale per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 7 bis;
- b) assegna ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano regionale di cui all'articolo 7 bis;
- c) assegna ai comuni contributi per la redazione o revisione dei piani di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'articolo 7 ter;
- d) elabora un rapporto annuale di monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge da pubblicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul portale internet istituzionale, dandone comunicazione alle associazioni di disabili più rappresentative sul territorio regionale;
- e) per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 e per verificare l'efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge può definire, anche con propri successivi atti amministrativi, l'articolazione organizzativa e le modalità operative della legge stessa, in collaborazione con l'organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 14.

9. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, l'assessorato regionale competente in materia, nel rispetto dei principi fissati dalla Convenzione ONU del 13 dicembre 2006, promuove:

- a) le ricerche per l'individuazione di nuovi strumenti, materiali, soluzioni tecniche progettate universalmente e quanto possa essere utile per l'applicazione della presente legge;
- b) la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione adatte alle persone con disabilità;
- c) la raccolta di dati, studi, documentazione, ricerche, riguardanti le tematiche della presente legge, in collegamento anche con altre organizzazioni e centri simili già esistenti in Italia e in altri paesi europei;
- d) i servizi di informazioni, consulenze e notizie a quanti ne facciano richiesta;
- e) l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale, rivolti soprattutto ai tecnici interessati all'applicazione della presente legge, in collaborazione, e previa intesa con le Università, gli Ordini professionali, gli Enti pubblici e privati, le associazioni che hanno per legge la rappresentanza e la tutela dei disabili e le altre associazioni di disabili maggiormente rappresentative presenti nel territorio regionale;
- f) le iniziative, gli incontri, i convegni, i viaggi di studio e gli scambi anche con altri paesi europei e in particolare con la Comunità europea per una capillare informazione, sensibilizzazione ed aggiornamento sui contenuti della presente legge;
- g) una più diffusa informazione sulla produzione in serie di manufatti, oggetti d'uso comune, elementi di arredamento interno ed arredo urbano, materiali ed impianti, ausili vari, più rispondenti alle esigenze di tutti i cittadini con particolare riferimento ai più svantaggiati.

10. Le iniziative di cui al comma 5 possono essere realizzate anche tramite l'indizione di concorsi e la concessione di borse di studio.”.

Art. 6

(Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della l.r. 8/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 8/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: “dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante norme sull'ordinamento delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”;
 - b) le parole: “altresi piani, programmi e progetti generali e settoriali annuali” sono sostituite dalle seguenti: “i piani di cui all'articolo 7 ter,”.
2. Il comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 8/1998 è abrogato.
3. Al primo capoverso del comma 10 dell'articolo 7 della l.r. 8/98 le parole: “entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre di ogni anno”. Al secondo capoverso le parole: “Entro l'anno successivo” sono soppresse.
4. Al comma 11 dell'articolo 7 della l.r. 8/98 le parole: “dell'allegato alla presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all'articolo 5 della presente legge”.
5. Il comma 12 dell'articolo 7 della l.r. 8/98 è sostituito dal seguente:

“12. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per i nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, è garantita la piena accessibilità degli alloggi, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 5 della presente legge.”

Art. 7

(Inserimento degli articoli 7 bis e 7 ter della l.r. 8/1998)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 8/1998 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 7 bis

(Piano regionale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbane)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2020, sulla base dei dati storici in possesso dei competenti dipartimenti e dei dati statistici pubblicati dagli istituti nazionali ed europei, nonché previa consultazione delle associazioni di disabili maggiormente rappresentative sul territorio regionale, adotta il piano regionale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:
 - a) l'ammontare complessivo dei fondi disponibili;
 - b) i criteri per la ripartizione e per la concessione dei suddetti fondi;
 - c) le priorità di intervento;
 - d) la tipologia degli interventi finanziabili volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e urbane e le dotazioni tecnologiche volte al miglioramento della qualità della vita;
 - e) la definizione di costi standard per la realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbane.

2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede a emanare apposito avviso pubblico, finalizzato alla concessione di contributi, sulla base della ripartizione di cui al comma 1, ai comuni che ne facciano richiesta.

3. Il piano di cui al presente articolo è aggiornato con cadenza triennale, entro il primo semestre di ogni triennio. Gli aggiornamenti devono tener conto, nel tempo, dei dati ricavabili dai PEBA nel frattempo pervenuti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi, a valere sul bilancio regionale, ai comuni che redigono o revisionano i PEBA di cui all'articolo 7 ter, fino alla copertura della spesa, nel limite massimo di:

- a) 2.500 euro per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
- b) 5.000 euro per i comuni con popolazione fino a 15000 abitanti;
- c) 10.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti.

5. I comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, possono fare richiesta per ottenere il contributo di cui al comma 4 all'assessorato competente in materia di lavori pubblici, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo. Il contributo viene concesso entro 90 giorni dalla richiesta o motivatamente rigettato. Lo stesso viene erogato entro 30 giorni dall'elaborazione dei piani di cui all'articolo 7 ter.

Art. 7 ter

(Piani di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbane - PEBA)

1. I comuni predispongono piani operativi e programmatici di intervento finalizzati all'individuazione e alla successiva eliminazione delle barriere architettoniche ed urbane, denominati PEBA.

2. I PEBA contribuiscono alla necessaria conoscenza e alla opportuna valutazione da parte dell'ente locale dello stato attuale sulle barriere architettoniche e rappresentano un punto di riferimento essenziale per i futuri aggiornamenti del piano regionale di cui all'articolo 7 bis.

3. I PEBA sono suddivisi in tre sezioni ciascuna delle quali individua:

- a) la mappa degli immobili, spazi pubblici, strutture ed edifici pubblici e ad uso pubblico interessati a interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) la mappa degli edifici pubblici, o privati ad uso pubblico, considerati strategici e, pertanto, destinatari di interventi prioritari;
- c) la mappa di accessibilità urbana con l'individuazione delle barriere urbanistiche, facendo particolare riferimento alle aree a elevata concentrazione di servizi pubblici, commerciali, sportivi e sanitari, per consentire la totale accessibilità della mobilità e della viabilità urbana.

Le mappe di cui alle lettere a), b) e c) sono redatte secondo opportune scale di rappresentazione grafica.

4. I piani contengono una relazione che illustra:

- a) la mappatura delle criticità in base allo schema spazio/edificio non accessibile, spazio/edificio sufficientemente accessibile, spazio/edificio accessibile;
- b) le linee di azione nei vari settori;
- c) la definizione, in base ai dati raccolti, delle priorità di intervento;

d) i costi standard con una ripartizione triennale.

5. Per gli edifici e le aree di proprietà di enti diversi dal precedente lo stesso promuove le necessarie intese con gli enti proprietari.

Art.8

(Modifiche ed integrazioni all' art. 10 della l.r. 8/1998)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 8/98 è aggiunto il seguente:

"2. E' fatto divieto ai servizi e uffici della Regione e degli altri enti locali nonché alle società a maggioranza pubblica o a controllo pubblico di predisporre la stipulazione di nuovi contratti di locazione di edifici da destinare ad uso pubblico, qualora non sia garantita la totale accessibilità degli stessi."

Art. 9

(Inserimento dell'art. 11 bis della l.r. 8/98)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 8/98 è aggiunto il seguente:

"Art. 11 bis

(Esenzioni)

1. Ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l'economia), per gli edifici esistenti alla data del 30 giugno 2017, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B,C,D ed F, o a esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), sono consentiti interventi di ampliamento della volumetria, strettamente necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche o al migliore inserimento degli elementi tecnologici, anche in deroga agli indici di zona, alle distanze minime od alle altezze massime previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nei limiti di quanto previsto dal DM sopracitato e dal codice civile."

Art. 10

(Modifiche ed integrazioni all'art. 12 della l.r. 8/1998)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 8/1998 la parola: "conformità" è sostituita dalla seguente: "difformità" .

Art. 11

(Inserimento dell'art. 12 bis alla l.r. 8/1998)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 8/1998 è aggiunto il seguente:

"Art. 12 bis

(Limitazioni e misure premiali in materia di accesso ai contributi)

1. Non possono essere erogati da parte della Regione, enti ed aziende da essa dipendenti, contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti in contrasto con le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche previste dalla presente legge e dal D.P.R. 503/1996.

2. La Giunta regionale, nel disporre procedure concorsuali per la concessione di contributi ed agevolazioni, nelle quali siano ammissibili interventi per opere murarie ed impianti, a soggetti sia pubblici che privati, attribuisce punteggi aggiuntivi a coloro i quali adottino misure finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche. Le spese connesse agli interventi predetti, nei limiti stabiliti dalla Giunta, sono da considerarsi quali spese ammissibili."

Art. 12

(Modifiche ed integrazioni all'art. 14 della l.r. 8/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 8/1998 le parole: "entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020" e la parola: "adattabilità" è sostituita dalle seguenti: "progettazione universale".

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 8/1998 è sostituito dal seguente:

"3 Ai componenti l'organismo tecnico-scientifico, esterni all'amministrazione pubblica, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 8/1998 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Giunta regionale provvede a istituire un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti:

- a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli edifici pubblici e privati e degli spazi esterni ad essi collegati;
- b) catalogazione e archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lettera a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la piena fruibilità anche a persone con disabilità e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, nonché agli operatori e a ogni soggetto interessato;
- c) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
- d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

5. La Giunta regionale individua idonea struttura regionale cui affidare l'attività del centro regionale di documentazione, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, ad affidare la gestione a soggetto privato che eserciti la propria attività senza scopo di lucro, individuato in conformità alla normativa vigente."

Art. 13

(Sostituzione dell'art.15 della l.r. 8/1998)

1. L'articolo 15 della l.r. 8/98 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Contributi regionali)

1. Alla realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità e all'accessibilità degli edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica e della viabilità urbana, si fa fronte con fondi regionali, nazionali e comunitari, in percentuale sulla spesa effettivamente sostenuta, secondo i criteri e le modalità stabilite dal piano regionale di intervento di cui al comma 2 dell'articolo 7 bis della presente legge."

Art. 14

(Modifiche ed integrazioni all'art. 24 della l.r. 19/2002)

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria), è inserita la seguente:

"h) dei piani di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbane (PEBA) di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 23 luglio 1998 n. 8 (Eliminazione delle barriere architettoniche).

2. Dopo la lettera n) del comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 19/2002, è inserita la seguente:

"o) le previsioni volte al totale abbattimento delle barriere architettoniche di tutte le aree ed edifici oggetto del piano."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 19/2002, è aggiunto il seguente:

"4 bis) Per promuovere la realizzazione del PEBA di cui al comma 1, lettera h), nelle aree demaniali marittime e nelle strutture turistico-ricreative o a esse assimilabili, le opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche nonché gli interventi destinati alla fruizione o ad azioni terapeutiche per le persone disabili, possono essere rilasciati anche in deroga alle concessioni demaniali già autorizzate e al piano comunale di spiaggia fatte salve le disposizioni statali e regionali inerenti la pianificazione territoriale e paesaggistico ambientale."

Art. 15

(Modifiche ed integrazioni all'art. 32 della l.r. 19/2002)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 19/02 è inserito il seguente:

"4. Gli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 1 prevedono azioni organiche volte al totale abbattimento delle barriere architettoniche urbane".

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge l'allegato A della l. r. 8/1998 è abrogato.

Art. 17

(Clausola generale di coordinamento)

1. I rinvii operati dalle disposizioni della l.r. 8/1998 all'allegato A si intendono riferiti alle disposizioni del regolamento.

Art. 18

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati in 86.685.720,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020, si provvede:

a) per 285.720,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

b) per 85.400.000,00 euro per il triennio 2018 - 2020, con le risorse provenienti dall' Asse 9 - Azioni 9.3.1, 9.3.2, 9.4.4 e dall'Asse 11-Azione 10.7.1 del Por Calabria FESR - FSE 2014/2020, che presentano la necessaria disponibilità e che risultano compatibili con gli interventi di cui alla presente legge; |

c) per 1.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo del fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti, iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018 - 2020.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.